

ISSN 1122-0147



ASSOCIAZIONE  
ITALIANA  
PER L'ARBITRATO

Pubblicazione trimestrale  
Anno XXVII - N. 2/2017  
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p.  
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46)  
art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

# RIVISTA DELL'ARBITRATO

diretta da

**Antonio Briguglio - Giorgio De Nova - Andrea Giardina**



**GIUFFRÈ EDITORE**



**comitato scientifico**

GUIDO ALPA - FERRUCCIO AULETTA - PIERO BERNARDINI - PAOLO BIAVATI - MAURO BOVE - FEDERICO CARPI - CLAUDIO CONSOLO - DIEGO CORAPI - GABRIELE CRESPI REGHIZZI - FABRIZIO CRISCUOLO - GIORGIO GAJA - FRANCESCO PAOLO LUISO - RICCARDO LUZZATTO - NICOLA PICARDI † - EUGENIO PICOZZA - CARMINE PUNZI - LUCA RADICATI DI BROZOLO - PIETRO RESCIGNO - GIORGIO SACERDOTI - LAURA SALVANESCHI - FERRUCCIO TOMMASEO - ROMANO VACCARELLA - GIOVANNI VERDE - VINCENZO VIGORITI - ATTILIO ZIMATORE.

**già diretta da** ELIO FAZZALARI.

**direzione:** ANTONIO BRIGUGLIO - GIORGIO DE NOVA - ANDREA GIARDINA.

MARIA BEATRICE DELI (*direttore responsabile*).

**redazione**

ANDREA BANDINI - LAURA BERGAMINI - ALDO BERLINGUER - ANDREA CARLEVARIS - CLAUDIO CECHELLA - MASSIMO COCCIA - FLAVIA CONTE - ELENA D'ALESSANDRO - ANNA DE LUCA - FERDINANDO EMANUELE - ALESSANDRO FUSILLO - DANTE GROSSI - ROBERTO MARENCO † - FABRIZIO MARRELLA - ELENA OCCHIPINTI - ANDREW G. PATON - FRANCESCA PIETRANGELI - SIMONA SCIPIONI - ROBERTO VACCARELLA  
*Segretari di redazione:* ANDREA ATTERITANO - MARIANGELA ZUMPARO.

La *Direzione* e la *Redazione* della Rivista hanno sede presso l'Associazione Italiana per l'Arbitrato, in Roma, Via Barnaba Oriani, 34 (c.a.p. 00197) tel. 06/42014749 - 06/42014665; fax 06/4882677; [www.arbitratoaia.org](http://www.arbitratoaia.org)  
e-mail: [info@arbitratoaia.org](mailto:info@arbitratoaia.org)  
L'*Amministrazione* ha sede presso la Casa Editrice, in Milano (c.a.p. 20151), Via Busto Arsizio, 40 - Internet: <http://www.giuffre.it>  
e-mail: [vendite@giuffre.it](mailto:vendite@giuffre.it)

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156



ASSOCIAZIONE  
ITALIANA  
PER L'ARBITRATO

Pubblicazione trimestrale  
Anno XXVII - N. 2/2017  
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p.  
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46)  
art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

# RIVISTA DELL'ARBITRATO

diretta da

Antonio Briguglio - Giorgio De Nova - Andrea Giardina



GIUFFRÈ EDITORE

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

## INDICE

### DOTTRINA

“*L’arbitrato societario*”

Convegno A.I.A. - Rivista dell’Arbitrato

Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2 dicembre 2016

*Relazioni:*

DIEGO CORAPI, <i>La provincia dell’arbitrato societario nel diritto comparato</i> .....	213
PAOLO MONTALENTI, <i>Arbitrato societario e materie compromettibili</i> .....	231
LAURA SALVANESCHI, <i>La costituzione dell’organo arbitrale e il procedimento nell’arbitrato societario italiano</i> .....	245
FERRUCCIO AULETTA, <i>Le decisioni cautelari e di merito degli arbitri nell’arbitrato societario italiano (per un ripensamento del potere di sospensione dell’efficacia della delibera impugnata: art. 35, c. 5. d.lgs. n. 5/2003)</i> .....	271
IGNACIO ARROYO, <i>El arbitraje en el derecho societario español</i> .....	283
MASSIMO V. BENEDETTELLI, <i>Sull’arbitrato societario “internazionale”</i> .....	299

*Interventi programmati:*

STEFANO A. CERRATO, <i>Dalle « società » alle « organizzazioni collettive »: una possibile traiettoria evolutiva dell’« arbitrato societario »?</i> .....	327
FILIPPO CORSINI, <i>Arbitrato e società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: problemi e prospettive</i> .....	333
VALENTINA ALLOTTI, <i>L’arbitrato societario nella prospettiva delle imprese</i> .	345

### GIURISPRUDENZA ORDINARIA

#### I) Italiana

*Sentenze annotate:*

Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2016, n. 21422, con nota di E. ZUCCONI GALLI FONSECA, <i>Note sulla nullità della clausola compromissoria statutaria con nomina binaria e sulla sua opponibilità all’usufruttuario</i> .....	353
---	-----

III

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156



Cass., Sez. Un., 7 dicembre 2016, n. 25045, con nota di P. LICCI, <i>Il ritorno al futuro delle Sezioni Unite sulla natura e sul regime impugnatorio della ordinanza di liquidazione del compenso agli arbitri e Postilla (Sui denari delle parti e degli arbitri, sulla natura dell'arbitrato e sui feticci)</i> di A. BRIGUGLIO .....	367
---	-----

#### **RASSEGNE E COMMENTI**

ANDREA CARLEVARIS, <i>Il Regolamento di arbitrato CCI del 2017: procedura accelerata e altre modifiche</i> .....	387
PIETRO MEINER, <i>Il riconoscimento dei lodi annullati: l'emergere di un giudizio di compatibilità tra l'ordinamento nazionale e la sentenza estera di vacatur</i> .....	407
LUCILLA GALANTI, <i>Arbitrato sugli investimenti e forme processuali del consenso</i> .....	425

#### **DOCUMENTI E NOTIZIE**

<i>Il nuovo Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale</i> .....	449
---	-----

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Unite civili, sentenza 7 dicembre 2016, n. 25045; CANZIO *Pres.*; RAGONESI *Est.*; IACOVIELLO *P.M.* (diff.); Todini Costruzioni Generali S.p.A. (avv.ti F. Iannotta, G. Iannotta) c. Altarea sca, Altarea Italia S.r.l. (avv.ti Fioravanti, Ruffino); F.P., L.M., V.S. (avv. Frisina).

**Arbitrato - Arbitri - Diritto al compenso - Determinazione rimessa al Presidente del tribunale in base all'art. 814 c.p.c. - Natura del procedimento - Reclamo - Natura dell'ordinanza emessa in sede di reclamo - Funzione giurisdizionale contenziosa - Provvedimento decisorio e definitivo - Conseguenze - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 co. 7 cost. - Ammissibilità.**

*Alla luce della compiuta giurisdizionalizzazione dell'arbitrato operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza resa dalla corte di appello, in sede di reclamo, contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c. come riformato dal d.lgs. citato, atteso che quell'ordinanza ha natura giurisdizionale a tutti gli effetti, ed è caratterizzata dai requisiti di decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l'esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale.*

CENNI DI FATTO. — La Corte d'Appello di Roma, con ordinanza depositata il 10.9.12, ha parzialmente accolto il reclamo, ex art. 814 c.p.c., comma 3, e art. 825 c.p.c., avverso il decreto di liquidazione delle competenze arbitrali compiuta dal Presidente del Tribunale della stessa città, riducendo la somma liquidata dal primo in favore degli arbitri L.M., V.S. e F.P. e posta a carico solidale delle parti del giudizio arbitrale ripartita tra di esse nella misura di 2/3 a carico della T. C. Generali SpA e di 1/3 a carico di A. sca, società di diritto francese, e A. Italia srl, con compensazione delle spese del procedimento.

La Corte territoriale ha affermato, in particolare, che l'abrogazione delle tariffe forensi, ad opera del D.L. n. 1 del 2012, in attesa del decreto attuativo ex art. 9 detto Decreto, non impediva di servirsi di quelle, come strumento equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso liquidato agli arbitri, ancor più perché questi formavano un collegio misto, e senza che potesse rilevare, in quella sede, l'asserita inesistenza o nullità dell'attività arbitrale.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la società T. C. Generali SpA, con due mezzi articolati sulla premessa di una rimitazione, da parte di questa Corte, dell'ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — (*Omissis*). 3. La prima questione da esaminare è quella sollevata dai controricorrenti arbitri concernente l'ammissibilità o meno del ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso agli arbitri.

Si rammenta a questo proposito che queste Sezioni Unite (Sez. U., 03/07/2009, nn. 15586 e 15592) hanno in un primo momento ritenuto che il procedimento di cui all'art. 814 c.p.c. (nella formulazione anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006) previsto per la liquidazione del compenso agli arbitri svolge "una funzione

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

giurisdizionale non contenziosa” che si conclude con una ordinanza di natura essenzialmente privatistica, perciò carente di vocazione al giudicato ed insuscetibile di ricorso per cassazione *ex art. 111 Cost.*, comma 7.

Tale orientamento è stato confermato successivamente da Sez. U., 31/07/2012, n. 13620, seppure con un diverso ordine di considerazioni, “attinenti all’esigenza di assicurare un sufficiente grado di stabilità agli indirizzi giurisprudenziali formati riguardo all’interpretazione di norme che, come l’art. 814 c.p.c., presentano in proposito margini di opinabilità”.

Tale orientamento interpretativo richiede una necessaria rivisitazione alla luce della intervenuta modifica della disciplina normativa in materia di arbitrato come introdotta dalla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con particolare riferimento agli artt. 814 e 825 c.p.c. apparendo ormai superato il tradizionale enunciato secondo cui l’arbitrato è sempre atto di autonomia privata.

Invero le stesse Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24153) hanno recentemente affermato, in materia di arbitrato estero e in via più generale — attraverso una rivisitazione della natura stessa dell’istituto —, la compiuta giurisdizionalizzazione dell’arbitrato a seguito della novella recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, operando un consapevole “*overruling*” dei profili processuali. A tale proposito è stato altresì successivamente affermato che “l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione” (Cass. Sez. U. 06/11/2014, n. 23675).

Queste Sezioni Unite ritengono di doversi conformare al più recente orientamento espresso dalle appena citate sentenze che trova il proprio fondamento sulle disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, da cui si desume con ogni evidenza la natura giurisdizionale dell’arbitrato.

Il provvedimento, dunque, della Corte d’appello di Roma che ha accolto parzialmente il reclamo avverso il provvedimento di liquidazione delle competenze arbitrali effettuato dal presidente del tribunale di Roma deve ritenersi a tutti gli effetti un provvedimento giurisdizionale.

Ciò posto, al fine di esaminarne la ricorribilità con il ricorso straordinario per cassazione *ex art. 111 Cost.*, occorre valutare se ricorrono i due requisiti della decisorietà e della definitività. Come è noto i caratteri di definitività e decisorietà del provvedimento (al di là della forma adottata di ordinanza o decreto) che comportano l’efficacia di giudicato, si ravvisano quando la decisione incide su situazioni soggettive di natura sostanziale, senza che ne sia possibile la revoca o la modifica attraverso l’esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale. Nel caso di specie, oggetto della controversia è la determinazione del compenso per lo svolgimento di una attività quale quella di arbitri svolta da professionisti qualificati che va necessariamente qualificata come professionale.

Non pare pertanto seriamente contestabile che il riconoscimento e la determinazione di un compenso per l’attività svolta investa una controversia su diritti soggettivi.

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

A tale proposito è appena il caso di rammentare analoghi procedimenti per la liquidazione di altre prestazioni professionali riguardo ai quali la giurisprudenza è costante nel riconoscerne carattere contenzioso e per i quali è perciò consentito l'accesso in cassazione.

In primo luogo, il procedimento in esame può confrontarsi con lo speciale procedimento camerale di tipo sommario previsto per la liquidazione dei diritti e degli onorari degli avvocati, che viene pacificamente considerato contenzioso perché incidente su diritti soggettivi di credito dei professionisti, con la conseguenza che il regime delle impugnazioni segue il criterio della prevalenza della natura sostanziale del provvedimento sulla forma, consentendo l'impugnazione vuoi con il mezzo dell'appello, vuoi con quello del ricorso straordinario in cassazione (Cass. Sez. un. 182/1999; Cass. 960/09; Cass. 1666/12; Cass. 4002/16).

In secondo luogo, può paragonarsi al procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice, avverso il quale è ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, in virtù del rinvio al procedimento speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato (Cass. 24959/11).

Infine, può rapportarsi con i procedimenti di liquidazione dei compensi in materia fallimentare. In tale ambito, infatti, si ritiene pacificamente impugnabile con ricorso straordinario il decreto del tribunale emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di liquidazione dei compensi al difensore della procedura ovvero al consulente, in quanto connotato da un carattere definitivo (non essendo soggetto ad ulteriore impugnazione) e da un effetto decisorio incidendo su diritti soggettivi (Cass. 7782/07; Cass. 15941/07; Cass. 13482/02; Cass. 16136/11).

Nel caso di specie, inoltre, non appare possibile alcun riferimento alla disciplina di cui agli artt. 1339 e 1349 c.c. che concernono l'integrazione della volontà negoziale delle parti da parte del terzo cui queste abbiano conferito tale compito. L'art. 814 c.p.c. prevede infatti una disciplina del tutto diversa in quanto nel caso di specie è una delle parti che determina l'ammontare del compenso dovuto e non già un terzo.

Ciò del resto corrisponde al principio secondo cui è il professionista che determina la propria parcella che deve essergli corrisposta dai propri clienti o assistiti salvo poi, in caso di mancata accettazione da parte di questi ultimi, esauriti gli eventuali procedimenti interni ai vari ordini professionali, ricorrere al giudice per la determinazione.

Nessun atto di carattere negoziale interviene quindi nella fattispecie in esame non sussistendo alcun preventivo accordo tra le parti del rapporto in tal senso.

Sotto un ulteriore profilo non appare a tale proposito contestabile che le parti e gli arbitri possano direttamente ricorrere per la determinazione del compenso degli arbitri ad un ordinario processo di cognizione o ad un procedimento monitorio. Da ciò deve necessariamente concludersi che il procedimento speciale previsto dall'art. 814 c.p.c., quale via alternativa al processo ordinario, necessariamente effettua un accertamento che coinvolge diritti avendone la medesima natura giurisdizionale.

Tale natura del resto non potrebbe essere negata in ragione delle forme semplificate che lo contraddistinguono, poiché l'utilizzo di procedimenti sommari non esclude la loro funzione di risolvere una controversia tra parti contrapposte.

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156



Quanto alla definitività, questa attiene come è noto alla mancanza di diversi rimedi impugnatori e nel caso di specie deve ritenersi che, una volta conclusosi il procedimento di reclamo innanzi alla Corte d'appello, nessuna ulteriore impugnazione sia possibile se non il ricorso per cassazione *ex art. 111 Cost.*

A ciò non osta la circostanza che, come in precedenza osservato, sussiste per gli arbitri la possibilità di sottoporre la medesima controversia in sede di giudizio ordinario in quanto tale facoltà non esclude che, se gli arbitri optano per il diverso procedimento sommario di liquidazione da parte del presidente del tribunale con possibilità di successivo reclamo innanzi alla Corte d'appello, questo secondo procedimento rivesta anch'esso carattere giurisdizionale.

Il rapporto tra i due procedimenti giudiziari resta in tal modo regolato dal principio del giudicato per cui, una volta formatosi quest'ultimo in uno dei due giudizi, resta preclusa all'altro la possibilità di emanare pronuncia sulla stessa controversia.

(*Omissis*).

### **Il ritorno al futuro delle Sezioni Unite sulla natura e sul regime impugnatorio dell'ordinanza di liquidazione del compenso degli arbitri.**

1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione tornano ancora una volta ad occuparsi della ricorribilità *ex art. 111 comma 7 cost.* dell'ordinanza di liquidazione giudiziale del compenso degli arbitri. Stavolta però intervengono con riferimento alla impugnabilità tramite ricorso straordinario del provvedimento di reclamo *ex art. 814 c.p.c. comma 3*, introdotto dopo il d. lgs. 40/2006.

La previsione di uno strumento di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione e la giurisdizionalizzazione dell'arbitrato realizzata con la riforma del 2006 <sup>(1)</sup>, e confermata nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, impongono alle Sezioni Unite una rivisitazione dell'ormai consolidato orientamento volto ad escludere la ricorribilità in cassazione dell'ordinanza *ex art. 814 c.p.c.*

La Corte, stravolgendo l'interpretazione inaugurata nel 2009 <sup>(2)</sup> e seguita fino ad ora con rare eccezioni <sup>(3)</sup>, ripensa alla natura del procedimento sommario di liquidazione del compenso degli arbitri e, conformemente a quella che è rimasta la posizione prevalente in corrispondenti ambiti di altre materie come, ad esempio, la liquidazione del compenso degli avvocati, giunge alla conclusione di attribuirle natura giurisdizionale

<sup>(1)</sup> Su cui v. *infra*.

<sup>(2)</sup> V. Cass. 3 luglio 2009, n. 15586, in questa *Rivista*, 2009, 692 ss., con nota di TISCINI; in *Riv. Dir. Proc.*, 2010, 487 ss., con nota di CORRADI; in *Corriere del Merito*, 2009, 1100 con nota di TRAVAGLINO.

<sup>(3)</sup> Tar Campania, 12 luglio 2011, n. 3732 che afferma la natura giurisdizionale del procedimento di liquidazione del compenso degli arbitri. V. anche l'invito ad un ripensamento sul tema da parte di Cass. 11 agosto 2011, n. 17209.

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

contenziosa, ammettendo — quale effetto di tale nuovo inquadramento — la possibilità del ricorso straordinario avverso il provvedimento di reclamo non più altrimenti impugnabile (4).

Non si tratta della prima pronuncia della Suprema Corte sotto l'egida della disciplina introdotta nel 2006 (5). Il giudice di legittimità, seguendo le orme dei precedenti delle Sezioni unite aveva continuato, nonostante la previsione del reclamo, a confermare la natura non contenziosa del procedimento e ad escludere perciò il ricorso *ex art. 111 co. 7 cost.* (6).

2. Affermano le Sezioni unite, con la sentenza in commento (7), quanto si palesi necessaria una rivisitazione dell'orientamento interpretativo finora adottato — ritenuto superato anche alla stregua del venir meno della teoria negoziale dell'arbitrato — sulla questione del procedimento di liquidazione del compenso agli arbitri, alla luce della disciplina normativa in materia di arbitrato introdotta dalla novella di cui al d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e, segnatamente, agli artt. 814 e 825 c.p.c.

Proposto ricorso straordinario in cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello di Roma con la quale era stato parzialmente accolto il reclamo avverso il provvedimento del Presidente del tribunale di liquidazione delle competenze arbitrali, la prima sezione della Suprema Corte si è trovata preliminarmente a dover esaminare la questione dell'ammissibilità del ricorso *ex art. 111 co. 7 cost.*, visto l'automatico adeguamento giurisprudenziale al precedente delle Sezioni unite del 2009.

In particolare, nell'ordinanza interlocutoria (8) si osserva come il

(4) Condivide senza riserve la decisione delle Sezioni Unite, TISCINI, *È (nuovamente) contenzioso e censurabile in cassazione il procedimento di liquidazione del compenso degli arbitri*, in *Giust. proc. civ.*, 2017, par. 5, in corso di pubblicazione.

(5) Con il d. lgs. 40/2006 l'art. 814 c.p.c. è stato riformato con la previsione della possibilità di reclamo avverso l'ordinanza di liquidazione del compenso arbitrale, a norma dell'art. 825 c.p.c. Sul testo riformato dell'art. 814 c.p.c., senza pretesa di completezza, v. GIOVANNUCCI ORLANDI, *Commento sub art. 814*, in *AA.Vv., Arbitrato*, a cura di Carpi, 272, ss.; NELA, *Commento sub art. 814*, in *AA.Vv., Le recenti riforme del processo civile*, diretto da Chiarloni, II, Bologna, 2007, 1694; CECHELLA, *Commento sub art. 814 c.p.c.*, in *La nuova disciplina dell'arbitrato*, a cura di Menchini, Padova, 2010, 1235; RUFFINI, RAVIDÀ, *Commento sub art. 814 c.p.c.*, in *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale*, a cura di Benedettelli, Consolo, Radicati di Brozolo, Padova, 2010, 146 ss.; ODORISIO, *Prime osservazioni sulla nuova disciplina dell'arbitrato*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 256; MARULLO DI CONDOJANNI, *Commento sub art. 814 c.p.c.*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di Briguglio, Capponi, Padova, 2009, 653 ss.; RUFFINI, *Commento sub art. 814 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile*, diretto da CONSOLO, Milano, 2013, 1671 ss.

(6) Vd. Cass. 25 febbraio 2015, n. 3812, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Arbitrato*, n. 86; Cass. 7 luglio 2014, n. 15458, in *Foro it. Le banche dati*, archivio, *Cassazione civile*; 8 febbraio 2013, n. 3069, *id.*, Rep. 2013, voce *Arbitrato*, n. 112.

(7) Per un primo commento alla sentenza v. CANALE, *Compenso degli arbitri e ricorso per cassazione - Il ritorno a ragionevolezza delle Sezioni unite: il provvedimento di liquidazione del compenso agli arbitri ha natura decisoria e definitiva ed è pertanto ricorribile per cassazione*, in *Giur. It.*, 2017, 727 ss.

(8) Cass. 8 marzo 2016, n. 4517.

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

predetto passato intervento delle Sezioni unite avesse attribuito funzione giurisdizionale non contenziosa al procedimento di cui all'art. 814 c.p.c. per la liquidazione giudiziale del compenso arbitrale — nella formulazione anteriore alla riforma del 2006 — atteso che esso si conclude con una ordinanza di natura essenzialmente privatistica e quindi inadatta alla formazione del giudicato e perciò insuscettibile di ricorso per cassazione, ex art. 111 cost., comma 7. Ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale sul tema, la seconda sezione richiama inoltre l'ultimo intervento delle Sezioni unite sull'art. 814 c.p.c. e, segnatamente, ricorda che nel 2011 la seconda sezione della Cassazione<sup>(9)</sup>, prendendo le distanze dal precedente delle Sezioni unite, non condividendone i principi ivi enunciati, aveva rimesso gli atti al Primo presidente ex art. 374 c.p.c., sollecitando un ripensamento sul tema, anche alla luce delle novità normative introdotte con la riforma del 2006<sup>(10)</sup> in punto di reclamabilità dell'ordinanza di liquidazione del compenso degli arbitri.

Nonostante la condivisibile motivazione della sezione semplice, le Sezioni unite — con la sentenza n. 13620 del 2012<sup>(11)</sup> — confermavano l'orientamento già espresso nel 2009 seppure fondandosi su motivazioni che nulla avevano a che vedere con il ragionamento sotteso al diniego della ricorribilità per cassazione dell'ordinanza ex art. 814 c.p.c. Ed invero, la Corte dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 7, cost. per soddisfare la necessità di garantire un "sufficiente grado di stabilità agli indirizzi giurisprudenziali formati riguardo all'interpretazione di norme che, come l'articolo 814 c.p.c., presentano in proposito margini di opinabilità", sostenendo perciò che senza delle forti ed apprezzabili ragioni giustificative non è possibile discostarsi da una interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione nomofilattica. Vi è più se la diversa interpretazione della norma di legge invocata risulti parimenti compatibile con quella precedentemente affermata dalla Cassazione, essendo aprioristicamente da preferire l'interpretazione più stabile<sup>(12)</sup>.

<sup>(9)</sup> Cass., 11 agosto 2011, n. 17209, in *Foro it.*, 2011, 2631.

<sup>(10)</sup> Novità normative non applicabili *ratione temporis* alla fattispecie controversa pendente innanzi alla Corte ma comunque idonee a rendere "propizia l'occasione per una rimediazione della questione", giacché la seconda sezione riteneva che anche l'ordinanza resa sul reclamo avrebbe potuto essere oggetto di ricorso straordinario.

<sup>(11)</sup> Cass. 31 luglio 2012, n. 13620, in questa *Rivista*, 2012, 847 ss. e in *www.judicium.it* con nota di TISCINI; in *Corr. Merito*, 2013, 287, con nota di TRAVAGLINO.

<sup>(12)</sup> Osservava Cass. 31 luglio 2012, n. 13620 che "Tale rilievo appare tanto più pertinente in materia di interpretazione di norme processuali, come appunto nella fattispecie, dove l'esigenza di un adeguato grado di certezza si manifesta con maggiore evidenza, non potendo l'utente del servizio giustizia essere esposto al rischio di frequenti modifiche degli indirizzi giurisprudenziali con evidenti gravi ripercussioni sulla effettiva tutela dei propri diritti pur garantita dall'art. 24 Cost.; in tal senso deve pure considerarsi che la sentenza di questa Corte in ordine alla quale è stata sollecitata una nuova riflessione è stata pronunciata in epoca piuttosto recente".

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Per le Sezioni unite del 2011, in altre parole, il meccanismo previsto dall'art. 374, comma 3 c.p.c., in forza del quale la sezione semplice della Corte può rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni unite tutte le volte nelle quali non condivide il principio di diritto enunciato da queste ultime, non può trovare applicazione se sulla stessa questione controversa vi sia già stata una recente pronuncia delle Sezioni unite, seppure la soluzione offerta non sia condivisa dalle sezioni semplici. Il che in pratica equivale a mortificare ed annullare la portata applicativa della norma<sup>(13)</sup>.

Restava perciò invariata l'interpretazione dell'art. 814 c.p.c., confermandosi l'intangibilità del precedente giurisprudenziale che attribuiva al procedimento di liquidazione del compenso arbitrale funzione non giurisdizionale e conseguentemente considerava non impugnabile il provvedimento del giudice reso sulla questione.

Senonché, dopo un periodo di stabile applicazione dell'interpretazione delle Sezioni unite, la prima sezione<sup>(14)</sup> decide di rimettere gli atti al Primo presidente per valutare l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite civili, stavolta per la soluzione della questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell'articolo 374 c.p.c., comma 2, ult. parte, bypassando così il problema della non condivisione del principio di diritto in precedenza enunciato (*ex art. 374, comma 3 c.p.c.*)<sup>(15)</sup>, motivando ad ogni buon conto le ragioni per cui apparirebbe necessario un ripensamento sulla questione<sup>(16)</sup>. Stando all'ordinanza interlocutoria, perciò, la questione di massima sottoposta all'esame di legittimità appare oggi di particolare importanza in ragione delle novità normative introdotte con il

<sup>(13)</sup> Sul punto v. anche per riferimenti bibliografici sulla portata dell'art. 374, comma 3 c.p.c., TISCINI, *Ordinanza di liquidazione del compenso degli arbitri, ricorso per cassazione ed incensurabilità del vizio logico della motivazione, tra Sezioni unite e riforme legislative*, in questa *Rivista*, 2012, 857, secondo cui "il precedente delle Sezioni unite — che costituisce il presupposto per l'applicazione della norma (...) si rivela il limite di applicazione della stessa". D'altra parte, il vincolo che le Sezioni semplici hanno di seguire il precedente delle Sezioni unite ha carattere meramente processuale, non essendo obbligate a seguire ogni scelta già assunta in passato se con essa non concordano. Sono invece tenute a manifestare il loro dissenso in una ordinanza che investa della questione le Sezioni unite. V. LUISSO, *Il vincolo delle Sezioni semplici al precedente delle Sezioni unite*, in *Giur. It.*, 2003, 821; CAPORUSSO, *Commento all'art. 374 c.p.c.*, in *La riforma del giudizio di cassazione*, Padova, 2009, 238, 239.

<sup>(14)</sup> Ordinanza 8 marzo 2016, n. 4517 cit.

<sup>(15)</sup> Ai sensi dell'art. 374 c.p.c. sono tre le ipotesi in cui può aversi la pronuncia a Sezioni unite: a) quando si debbano decidere questioni di giurisdizione, b) quando il primo presidente ravvisi che la questione di diritto sia già stata decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici o quando individui una questione di massima di particolare importanza; c) quando la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite.

<sup>(16)</sup> La prima sezione da una parte afferma che nel rinnovato ambito sistematico, dovuto alla nuova lettura data dalla giurisprudenza di legittimità alla più generale natura del procedimento arbitrale rituale, risulta un evidente interesse al ripensamento dei punti critici già segnalati dall'ordinanza di rimessione della terza sezione civile del 2011 (elencando peraltro le ragioni per cui tale ripensamento appare opportuno, in ossequio a quanto previsto dall'art. 374, comma 3 c.p.c.); dall'altra decide di rimettere gli atti al Primo presidente per valutare la questione di massima di particolare importanza, ai sensi dell'art. 374 comma 2 ultima parte c.p.c.

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156



d. lgs. 40/2006 e in virtù del mutato orientamento della Corte sulla natura dell'arbitrato rituale.

3. Quale che sia la tecnica utilizzata dalla Sezione semplice per ottenere una pronuncia *ex art. 374 c.p.c.*, di fatto giunge alle Sezioni unite la questione dell'ammissibilità del ricorso straordinario del provvedimento di reclamo *ex art. 814 comma 3 c.p.c.* <sup>(17)</sup>.

La Corte ripercorre l'orientamento giurisprudenziale sulla natura del procedimento di liquidazione del compenso degli arbitri a partire dalle sentenze delle Sezioni unite del 3 luglio 2009 nn. 15586 e 15592 le quali, in controtendenza rispetto a quella che sembrava essere la consolidata giurisprudenza di legittimità quanto all'ammissibilità del ricorso straordinario in cassazione avverso tutti i provvedimenti contenenti liquidazione di onorari e spese di avvocati, arbitri e ausiliari, avevano affermato la natura negoziale del procedimento *de quo*.

Fino ad allora la posizione della Corte si era dimostrata stabile nel ritenere che il provvedimento del presidente del tribunale *ex art. 814 c.p.c.* avesse natura decisoria e definitiva e perciò fosse ricorribile *ex art. 111 co. 7 cost.* <sup>(18)</sup>. Si tratta infatti di un provvedimento che incide sul diritto degli arbitri al compenso, determinandone la quantificazione.

Tuttavia la Cassazione, non paga dell'orientamento appena riferito, nel 2009 prima e nel 2012 poi, raffigura nuovamente natura, effetti e modi di impugnazione dell'ordinanza resa sull'onorario arbitrale, inquadrando la determinazione adottata dal presidente del tribunale *ex art. 814 c.p.c.* come un atto integrativo della volontà negoziale. Secondo tale impostazione, il giudice si limiterebbe a stabilire l'ammontare del compenso degli arbitri ovvero a quantificare un diritto già maturato e perciò non controverso. Tanto imporrebbe di incasellare il procedimento *ex art. 814 c.p.c.* nell'alveo della giurisdizione non contenziosa che non può mettere capo perciò a decisioni su diritti (da cui a sua volta deriva la non ricorribilità in cassazione della relativa determinazione giudiziale).

Tale impostazione non è tuttavia condivisa dalla pronuncia in commento che giunge ad ammettere la ricorribilità in cassazione dell'ordinanza resa a seguito del reclamo *ex art. 814 comma 3 c.p.c.*

Ciò che piacevolmente meraviglia è che, nell'ammettere la ricorribilità in cassazione *ex art. 111 co. 7 Cost* avverso la novità, ovvero l'ordi-

<sup>(17)</sup> Si tratta del primo provvedimento delle Sezioni unite riferibile direttamente all'ordinanza di reclamo avverso il provvedimento di liquidazione ma il terzo — in meno di un decennio — sulla natura (contenziosa o negoziale) del procedimento per la determinazione del compenso dell'arbitro ai sensi dell'art. 814 c.p.c.

<sup>(18)</sup> V. TISCINI, *Il ricorso straordinario in Cassazione*, Torino, 2005, 382, spec. nota 25 per i riferimenti giurisprudenziali in tema di ammissibilità del ricorso straordinario avverso il provvedimento di liquidazione del compenso degli arbitri. V. anche CECHELLA, *Commento sub art. 814 c.p.c., La nuova disciplina dell'arbitrato*, cit., 133.

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

nanza resa a seguito del reclamo, finora non previsto e quindi non ammesso, la Corte abbia colto l'occasione per rivisitare più in generale la propria posizione sulla natura del procedimento di liquidazione del compenso arbitrale <sup>(19)</sup>.

Ed invero, le Sezioni unite riconoscono natura di provvedimento giurisdizionale all'ordinanza di determinazione di spese e onorari dell'arbitro. Per fare questo smontano passo passo il precedente giurisprudenziale sotto più profili, finendo per attribuire al provvedimento reso a seguito del reclamo *ex art. 814 comma 3 c.p.c.* le caratteristiche della decisorietà e definitività idonee ad aprire la strada del ricorso straordinario in cassazione.

Con riferimento alla definitività, l'art. 814 c.p.c., dopo aver previsto la reclamabilità dell'ordinanza di liquidazione giudiziale delle spese e dell'onorario dell'arbitro, non prevede alcun ulteriore mezzo di impugnazione per la decisione resa sul reclamo. Inoltre si tratta di un provvedimento non più revocabile o modificabile <sup>(20)</sup> né altrimenti riesaminabile <sup>(21)</sup>. Una volta resa la decisione sul reclamo, la questione del compenso arbitrale non sarà più valutabile da alcun altro giudice <sup>(22)</sup>.

Oggetto del procedimento *ex art. 814 c.p.c.* è la liquidazione del compenso degli arbitri <sup>(23)</sup>, non anche l'accertamento dell'esistenza del diritto di credito <sup>(24)</sup>. Solo con riferimento al secondo profilo, ovvero

<sup>(19)</sup> D'altra parte, come osserva TISCINI, *È (nuovamente)*, cit., par. 2, quello sulla impugnabilità in cassazione dell'ordinanza resa in sede di reclamo è un quesito "la cui risposta si annida nella natura che voglia assegnarsi al procedimento in sé".

<sup>(20)</sup> Cfr. RUFFINI, *Commento sub art. 814 c.p.c.*, cit., 1680. V. di recente, App. Potenza, 21 marzo 2016, in *Foro It.*, 2016, 2234, con nota di D'ALESSANDRO.

<sup>(21)</sup> Sul concetto di definitività intesa non solo come mancata previsione di uno strumento di impugnazione ma anche come impossibilità di sottoporre la medesima situazione sostanziale all'esame di un altro giudice, anche senza necessità di impugnazione v. TISCINI, *Il ricorso straordinario*, cit., 123 ss., spec. 155.

<sup>(22)</sup> Quanto alle questioni sollevabili attraverso il reclamo, nell'ordinanza interlocutoria, Cass. 8 marzo 2016, n. 4517, cit., si legge che, "nonostante il testo della disposizione possa lasciare intendere che la reclamabilità sia legata e dipenda solo dalla qualificazione del provvedimento come "titolo esecutivo" (che sia quindi reclamabile la sola ordinanza che contenga un quantum e valga perciò quale titolo per l'esecuzione forzata), appare più corretto intendere l'estensione di questo tipo di reclamo non solo all'ordinanza di prime cure che abbia contenuto condannatorio, ma anche a quella avente un contenuto processuale, come ad esempio quella con cui il presidente tribunale si dichiara incompetente o chiuda il procedimento per qualsiasi ragione di rito o che neghi nel merito il diritto al compenso".

<sup>(23)</sup> Sul punto v. Cass. 27 luglio 1990, n. 7602, in questa *Rivista*, 1992, 92, secondo cui la sommarietà del procedimento, la competenza funzionale del Presidente del tribunale, la forma di ordinanza del provvedimento conclusivo, si giustificano con la limitatezza dell'oggetto del giudizio stesso, ovvero di un procedimento volto solo all'accertamento del *quantum*. TISCINI, *È (nuovamente) contenzioso*, cit., par. 7, ritiene però che, una volta acclarata la natura contenziosa del procedimento *ex art. 814 c.p.c.*, sarebbe una conseguenza naturale quella di attribuire ad esso la funzione di conoscere e decidere non solo dei profili quantitativi del diritto al compenso, ma anche di quelli relativi alla sua esistenza.

<sup>(24)</sup> Così BOVE, *La responsabilità degli arbitri*, in questa *Rivista*, 2014, 278; ID., *La giustizia privata*, Padova, 2013, 101. Sul punto, GARBAGNATI, *Sull'ordinanza di liquidazione dell'onorario degli arbitri*, in *Giur. It.*, 1968, I, 763, precisa che il procedimento speciale sarebbe

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

all'an della pretesa, sarà eventualmente possibile investire un ulteriore giudice della questione <sup>(25)</sup> (ad esempio in sede di opposizione all'esecu-

utilizzabile solo quando l'an del diritto risulti incontestabile. Per CECHELLA, *Commento*, cit., 160, il procedimento consente al giudice di conoscere *incidenter tantum* di tutte le questioni relative all'esistenza del diritto e, diversamente argomentando, ovvero escludendo una cognizione pur sommaria dell'intera fattispecie, si finirebbe per produrre una disparità di trattamento tra le parti; così ID., *L'arbitrato*, Torino, 2005, 132. Conseguenza dell'autonomia attribuita al giudizio sul compenso arbitrale rispetto al giudizio sull'an è ravvisabile nella totale indipendenza tra il giudizio ex art. 814 c.p.c. e l'eventuale giudizio di impugnazione per nullità. Ed invero, gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario, indipendentemente dall'esito delle impugnazioni e quindi dalla verifica della bontà del loro operato. Cfr. BRIGUGLIO, *Commento sub art. 814*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Vaccarella, Verde, Torino, IV, 1997, 841; VERDE, *Gli arbitri*, in *Diritto dell'arbitrato*, a cura di VERDE, Torino, 2005, 142. In giurisprudenza v. Cass. 7 settembre 2012, n. 15053, in *Foro it., Rep.*, 2012, voce *Procedimento civile*, n. 241 sulla non necessità della sospensione del giudizio ex art. 814 c.p.c. per la pendenza del giudizio di impugnazione, non essendo il giudizio sul *quantum* del compenso condizionabile da profili di invalidità del lodo o di responsabilità dell'arbitro. Secondo tale condivisibile impostazione — che nega la possibilità di sospensione — il presidente del tribunale adito con il ricorso ex art. 814 c.p.c. si limita a valutare l'opera prestata dall'arbitro solo al fine di determinarne il compenso, dovendosi astenere, anche in via incidentale, dal verificare la validità della convenzione arbitrale, quella del lodo arbitrale, la regolare nomina dell'arbitro; tutte attività che devono invece essere svolte dal giudice investito dell'eventuale impugnazione per nullità; Cass. 28 aprile 2010, n. 10221, in *Foro it., Rep.*, 2010, voce *Arbitrato*, n. 109; Cass. 14 aprile 2006, n. 8872, in *Foro it., Rep.*, 2006, voce *Arbitrato*, n. 163; Cass. 26 novembre 1999, n. 13174, in *Foro it.*, 2000, I, 326. *Contra* T. Sondrio, 6 ottobre 2006, in questa *Rivista*, 2007, 613, con nota di SANTAGADA.

<sup>(25)</sup> Analogamente a quanto avviene con riferimento alla procedura per la liquidazione del compenso degli avvocati ove è previsto che il rito sommario sia utilizzabile solo per le questioni relative alla determinazione del *quantum* mentre per ciò che attiene all'esistenza del diritto dovrà essere utilizzato il rito ordinario, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in ordine all'appellabilità della relativa decisione. Ed invero, l'art. 14 del d. lgs. 150/2011 regolante lo speciale procedimento per la liquidazione degli onorari spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, stabilisce l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio relativo al *quantum*, per cui ogni volta che l'ordinanza statuisce sull'an del compenso essa diviene impugnabile con l'appello. Così Cass. 5 ottobre 2015, n. 19873, in *Foro it., Rep.* 2015, voce *Avvocato*, n. 183. Tuttavia, più di recente, Cass. 8 marzo 2017, n. 5843, in *www.judicium.it*, con nota di FANELLI, ha stabilito che il rito speciale previsto per la determinazione del compenso dell'avvocato possa essere utilizzato anche in relazione all'accertamento dell'esistenza del diritto a spese e onorari. Ciò in ragione del fatto che per i procedimenti sommari "obbligatori" disciplinati dal d. lgs. n. 150/2011, il controllo di compatibilità della singola lite con le forme del rito sommario di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c. non è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, ma è compiuto dal legislatore a monte in base alla natura della controversia. Tale interpretazione, secondo quest'ultima pronuncia della Corte, avrebbe il vantaggio di garantire una maggiore economia processuale e sarebbe conforme al principio di c.d. conservazione degli atti processuali, impedendo la declaratoria d'inammissibilità del procedimento consentendo, per converso, il mutamento del rito nel caso di erronea scelta compiuta dal soggetto agente (v. anche Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, in *Foro it.*, 2016, I, 1712, con nota di CEA). Tuttavia, ci sembra che tale scelta ermeneutica non sia propriamente conforme alla ratio della norma giacché, quanto all'ambito di applicazione del procedimento ex art. 14 d. lgs. 150/2011, la Relazione illustrativa al decreto chiarisce che l'oggetto del processo resta limitato al *quantum* del compenso, non potendo estendersi anche ai presupposti del diritto agli onorari. Inoltre, così ragionando, si finirebbe per escludere l'appellabilità delle decisioni rese sull'an del diritto, in linea con quanto previsto per i procedimenti ex art. 14 d. lgs. cit. Sul punto v. TISCINI, *Commento sub art. 14*, in *La semplificazione dei riti civili*, a cura di Sassani, Tiscini, Roma, 133. In tema, dopo la pronuncia della Cassazione del 2016, v. VACCARELLA, BRIGUGLIO, *I riti utilizzabili per richiedere giudizialmente la liquidazione del compenso all'avvocato*, in *www.judicium.it*; BALENA, *Il procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato: istruzioni per il nuovo uso*, in *Gius.*

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

zione fondata sull'ordinanza presidenziale) <sup>(26)</sup>. Invece, in relazione al *quantum*, una volta resa la decisione sul reclamo, ogni ulteriore questione sarà preclusa dal provvedimento finale, facendo esso stato tra le parti <sup>(27)</sup>. Ne deriva quindi il carattere definitivo della relativa decisione.

4. La Corte riconosce all'ordinanza *ex art. 814 comma 3 c.p.c.* la caratteristica della decisiorietà, attribuendo al provvedimento giudiziale natura giurisdizionale.

Si tratta infatti di una decisione che non è tesa ad integrare la volontà delle parti grazie all'intervento di un terzo cui esse abbiano conferito mandato bensì di una determinazione su un diritto che viene riconosciuto e quantificato dal giudice. In altri termini, è un provvedimento decisorio su diritti.

D'altronde, il fatto che il procedimento in esame verta esclusivamente sul *quantum* dovuto agli arbitri, non esclude che si controverta di diritti soggettivi dal momento che la quantificazione della prestazione professionale non è questione di minore dignità, sotto il profilo decisorio, rispetto a quella sul tema dei presupposti per l'attribuzione del diritto al compenso. Non a caso, è proprio sul terreno delle controversie tese alla determinazione del *quantum debeatur* che si è sviluppata la giurisprudenza sul ricorso straordinario in cassazione con riferimento al procedimento per la liquidazione del compenso degli avvocati. Il che significa riconoscere anche ai giudizi tesi alla mera quantificazione della prestazione natura giurisdizionale contenziosa <sup>(28)</sup>. La decisiorietà, infatti, è da ricondursi alla possibilità di produrre una *utilitas* <sup>(29)</sup> per chi richiede tutela, utilità che è certamente percepibile attraverso il procedimento *ex art. 814 c.p.c.*

D'altra parte, non era sostenibile l'idea che il giudice fungesse da

---

*proc. civ.*, 2017, 1 ss.; TISCINI, *È (nuovamente)*, cit., par. 5, la quale osserva come l'opzione interpretativa volta ad estendere la cognizione del giudice investito con lo speciale rito sommario anche sull'*an* del diritto possa rivelarsi utile dal momento che è in concreto difficile scindere i due profili della contestazione.

<sup>(26)</sup> V. *infra*.

<sup>(27)</sup> *Contra* MENCHINI, *Il procedimento dell'art. 814 c.p.c. di liquidazione del compenso degli arbitri dopo la sentenza n. 15586 delle Sezioni unite*, in AA.Vv., *Sull'arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde*, Napoli, 2010, 527, secondo cui l'ordinanza del presidente del tribunale non ha efficacia vincolante neppure in ordine alle questioni che hanno costituito il *thema decidendum*, sicché in un separato giudizio (opposizione all'esecuzione, azione di ripetizione di indebito o di risarcimento danni) saranno ammesse contestazioni concernenti sia l'*an* che il *quantum* del diritto al compenso. In particolare per l'A. alle parti sarà consentito "a) far valere eventuali invalidità del procedimento, ossia le nullità processuali in ordine alle quali non opera il meccanismo contemplato dall'art. 161 c.p.c.; b) dedurre circostanze e fatti non dedotti nel processo di fronte al presidente del tribunale, seppure già esistenti; c) riproporre questioni di diritto e di fatto che pure erano già state sottoposte all'esame del giudice".

<sup>(28)</sup> Così TISCINI, *Ordinanza di liquidazione del compenso*, cit., 861 ss. V. ivi anche per i riferimenti alla prima giurisprudenza formatasi sul ricorso straordinario in cassazione sulle questioni relative alla liquidazione del compenso degli avvocati.

<sup>(29)</sup> TISCINI, *I provvedimenti decisorii senza accertamento*, Torino, 2009, 32-34.

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156



arbitratore destinato a individuare un elemento mancante dell'accordo negoziale, ai sensi dell'art. 1349 comma 1, ultima parte c.c.<sup>(30)</sup>. Tale norma postula che l'autorità giudiziaria intervenga in funzione di arbitratore quando il terzo sia rimasto inerte, il che, applicato al caso di specie, dovrebbe ricondurre l'arbitro alla figura terza chiamata ad indicare un elemento del contratto. Ma così non è.

Nell'ipotesi del procedimento giudiziale dell'art. 814 c.p.c. l'arbitro non è terzo ma è parte litigante e men che meno può dirsi che sia inerte giacché è proprio lui che attiva il giudizio per ottenere la determinazione del proprio compenso dopo aver liquidato *ex se* spese ed onorari non accettati dalle parti<sup>(31)</sup>. Ed invero, il procedimento *ex art. 814 c.p.c.* rappresenta uno speciale rito volto a consentire agli arbitri di ottenere il riconoscimento di un credito liquido ed esigibile atteso che, in mancanza dell'intervento del Presidente del tribunale, la liquidazione eseguita dall'arbitro stesso non ha efficacia vincolante per le parti.

L'arbitro ha la possibilità di provvedere da sé alla liquidazione delle spese e dell'onorario. Tale liquidazione però assume il mero valore di proposta dal momento che, in mancanza di accettazione, essa non diviene vincolante per le parti del procedimento arbitrale. Per l'arbitro, a quel punto, sarà possibile agire attraverso lo speciale procedimento sommario dell'art. 814 c.p.c. per ottenere un provvedimento del giudice utile a consentirgli di ottenere un titolo esecutivo per un credito determinato nel suo ammontare e reso così esigibile per il creditore.

Nel giudizio volto alla liquidazione del compenso arbitrale perciò entra in gioco una lite che vede come parti contrapposte i litiganti del procedimento arbitrale e l'arbitro che ha prestato la propria opera.

Il procedimento reca con sé una serie di indici che conducono a ritenerlo contenzioso.

In primo luogo, come *supra* evidenziato, il giudizio ha ad oggetto il diritto dell'arbitro alla determinazione del proprio compenso, diritto che — come si è detto — non ha minore dignità rispetto a quello sull'esistenza del diritto stesso.

Inoltre, si ritiene che, in mancanza di espressa disposizione di legge che deroghi al principio generale dell'obbligatorietà del patrocinio legale stabilito dagli art. 82 e 83 c.p.c., nel procedimento di liquidazione delle spese e degli onorari previsti dall'art. 814 c.p.c. gli arbitri debbono stare in

<sup>(30)</sup> In tale senso invece si è espressa la Corte di cassazione nel 2009 e nel 2012, aderendo alla c.d. teoria contrattualistica dell'arbitrato. In dottrina v. VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema processuale civile*, Milano, 1971, 465 ss.

<sup>(31)</sup> Di diverso avviso MENCHINI, *Il procedimento dell'art. 814 c.p.c.*, cit., 527, secondo cui, limitando il procedimento alla sola determinazione quantitativa del compenso, l'attività compiuta dal giudice è raffigurabile al pari di quella di un arbitratore.

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

giudizio con il ministero di un difensore <sup>(32)</sup>. Il che avvalorerebbe, ancora una volta, il carattere contenzioso della procedura.

Il procedimento *ex art.* 814 c.p.c. ha poi natura sommaria semplificata e si pone come alternativa alla via ordinaria, non rappresentando l'unica forma di tutela prevista per ottenere il diritto alla determinazione del compenso.

L'arbitro che intenda agire per ottenere la quantificazione del proprio diritto e, conseguentemente, un titolo esecutivo per garantirsi il soddisfacimento delle proprie pretese, può scegliere tra il rito semplificato dell'art. 814 c.p.c. (che avrà ad oggetto solo il *quantum* della pretesa <sup>(33)</sup>), il rito ordinario, nel quale potrà far confluire anche tutte le questioni relative all'*an* del diritto, ed anche quelle sull'eventuale responsabilità dell'arbitro che, ai sensi dell'art. 813 *ter* c.p.c., se accertata, comporta la non debenza o la riduzione del compenso. Potrà inoltre servirsi del procedimento monitorio o, ancora, del procedimento sommario di cognizione dell'art. 702 *bis* c.p.c. <sup>(34)</sup>.

Non si vede perciò come possa una decisione su uno stesso diritto assumere o meno valenza decisoria in base al procedimento scelto <sup>(35)</sup>.

Né può la sommarizzazione del rito essere espressione della non decisorietà su diritti, dovendosi accedere all'idea che il nostro ordinamento ammette modelli di tutela sommaria con funzione giurisdizionale decisoria <sup>(36)</sup>. In altre parole, il procedimento camerale qui si pone come alternativa alla cognizione piena e rappresenta una facoltà del richiedente tutela, il quale compie una scelta in favore di un risultato giurisdizionale immediato.

In ultima battuta, la Corte, con il provvedimento in commento, indica, tra le ragioni a sostegno della giurisdizionalizzazione del rito in esame, l'esistenza di analoghi procedimenti di liquidazione di prestazioni professionali, rispetto ai quali si è sempre avuta la tendenza a riconoscerne la natura contenziosa, con conseguente possibilità di ricorso straordinario in cassazione avverso la relativa decisione.

In particolare, le Sezioni unite raffrontano il procedimento dell'art. 814 c.p.c. con quello previsto per la liquidazione dei diritti e degli onorari degli avvocati, la cui decisione è riconosciuta come incidente su diritti

<sup>(32)</sup> Cass. 27 luglio 1990, n. 7602, cit.; Cass. 21 gennaio 2004, n. 900, in *Gius*, 2004, 2351; Cass. 29 marzo 2006, n. 7128, in *Foro It.*, 2006, 10, 1, 2776.

<sup>(33)</sup> *V. supra*.

<sup>(34)</sup> V. TISCINI, *Ordinanza di liquidazione*, cit., 862, spec. nota 35., anche per i riferimenti bibliografici ivi contenuti.

<sup>(35)</sup> Sul punto v. TISCINI, *È (nuovamente)*, cit., par. 4, secondo la quale l'alternatività tra riti ne giustifica il carattere contenzioso, dal momento che, se è contenzioso il processo a cognizione piena, non meno può esserlo quello speciale sommario, sebbene con le diversità di forme e accertamento che lo caratterizza.

<sup>(36)</sup> Cfr. TISCINI, *I provvedimenti decisori*, cit., 65 e 231; *Id.*, *Il ricorso straordinario*, 405 ss.

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

soggettivi di credito dei professionisti, anche quando riguardante esclusivamente il *quantum* del compenso<sup>(37)</sup>, “con la conseguenza che il regime delle impugnazioni segue il criterio della prevalenza della natura sostanziale del provvedimento sulla forma, consentendo l’impugnazione vuoi con il mezzo dell’appello, vuoi con quello del ricorso straordinario in cassazione”<sup>(38)</sup><sup>(39)</sup>. Analogo discorso vale per i provvedimenti di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice<sup>(40)</sup>, rispetto ai quali è ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione<sup>(41)</sup>, stante la prevista non appellabilità dell’ordinanza.

5. L’esigenza di rivisitare la posizione di chiusura verso l’ammissibilità del ricorso straordinario in cassazione contro il provvedimento *ex art.* 814 c.p.c. posa, per la sentenza in commento, sul mutamento normativo e giurisprudenziale *medio tempore* intervenuto che ha condotto al superamento dell’enunciato secondo cui “l’arbitrato è sempre atto di autonomia privata”.

In particolare, la Corte invoca, a supporto della predetta necessità di rivisitare l’orientamento consolidato sul punto, la modifica di due norme

<sup>(37)</sup> V. quanto già rilevato *supra* nota 22.

<sup>(38)</sup> La Corte richiama a supporto delle proprie argomentazioni Cass., sez. un., 23 marzo 1999, n. 182, in *Giust. civ.*, 1999, I, 3337; Cass. 16 gennaio 2009, n. 960; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1666; Cass. 29 febbraio 2016, n. 4002, cit.

<sup>(39)</sup> Giova ricordare che lo speciale procedimento per la liquidazione del compenso degli avvocati è oggi regolato dall’art. 14 d. lgs. 150/2011, norma che esclude espressamente l’appellabilità dell’ordinanza conclusiva del giudizio. Resta sempre salva la possibilità per l’avvocato di agire, oltre che con le forme sommarie del procedimento *de quo*, anche con il ricorso per ingiunzione.

<sup>(40)</sup> Procedimento regolato dall’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dal d. lgs. 150/2011. A seguito dell’entrata in vigore del decreto sulla semplificazione dei riti, al procedimento di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato si applica l’art. 15 d. lgs. 150/2011, sicché anch’esso è regolato dal rito sommario di cognizione. In argomento v. FARINA, *Commento sub art. 15*, in *La semplificazione dei riti*, cit., 139 ss. Quanto al termine per la proposizione dell’opposizione, la Corte di cassazione ha di recente affermato che esso debba essere quello stabilito dall’art. 702 *quater* c.p.c., stante il richiamo al modello sommario di cognizione, sicché detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Così *ex plurimis*, Cass. 21 febbraio 2017, n. 4423, in *CED Cass.*, 2017).

<sup>(41)</sup> Cass. 29 gennaio 2007 n. 1887, in *Giust. civ.*, 2008, I, 211; Cass. 14 febbraio 2011 n. 3633, in *Foro it., Rep.*, 2011, voce *Cassazione civile*, n. 96 e 25 novembre 2011 n. 24959, *ibid.*, voce *Ausiliari del giudice*, n. 4; Cass. 10 dicembre 2012, n. 22490, in *Foro It.*, 2013, 2, 1, 484. Giova però evidenziare che la giurisprudenza tesa ad ammettere il ricorso straordinario in cassazione avverso l’ordinanza conclusiva del giudizio di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, sosteneva tale opzione in virtù del rinvio che il d.P.R. 115/2002 faceva al procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato (così come affermano anche le Sezioni unite con la sentenza in commento). Tale rinvio oggi però non opera più dopo la riforma attuata con il d. lgs. 150/2011. Tuttavia, riconoscendo all’ordinanza in questione i caratteri della decisorietà e definitività, la ricorribilità in Cassazione *ex art.* 111 co. 7 cost. dovrebbe sempre essere garantita. Così FARINA, *Commento*, cit., 152. D’altronde, la funzione del ricorso straordinario è quella di superare la non impugnabilità dell’ordinanza. Così TISCINI, *Il ricorso straordinario*, cit., 391, secondo cui “motivo dell’impugnazione è la questione — di fatto — sulla quantificazione del compenso”.

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

del codice di procedura civile: l'art. 814 e l'art. 825 c.p.c. entrambe responsabili, a dire delle Sezioni unite, del processo di giurisdizionalizzazione dell'arbitrato.

L'art. 825 c.p.c., prima della riforma del 2006 stabiliva che il lodo potesse acquisire l'efficacia esecutiva dopo il suo deposito nella cancelleria del tribunale competente a concedere l'*exequatur* mentre, prima di tale momento, non avesse efficacia di sentenza ma solo di contratto. Dopo l'intervento del legislatore del 2006, il deposito del lodo, ai sensi dell'art. 825 c.p.c., ha assunto la funzione di conferire allo stesso solo il predicato dell'esecutività, godendo già dalla sua ultima sottoscrizione dell'efficacia della sentenza, quanto agli effetti di accertamento e agli effetti costitutivi. L'art. 825 c.p.c. va infatti letto insieme al nuovo art. 824 *bis* c.p.c., norma che prevede che sia attribuito al lodo arbitrale, fin dalla sua ultima sottoscrizione, l'efficacia della sentenza, effetto questo originariamente ricondotto — prima della riforma del 1994 — alla decisione arbitrale munita dell'*exequatur* giudiziale. Tale novità, unitamente alla previsione contenuta nell'art. 819 *ter* che regola i rapporti tra arbitro e giudice in termini di competenza (sebbene l'attuale disciplina sia tutt'altro che certa nel disegnare i rapporti tra arbitro e giudice effettivamente ispirata al regime della competenza) <sup>(42)</sup>, avrebbe indotto a riconoscere alla giustizia arbitrale una funzione sostitutiva della giustizia pubblica poiché mutua dal processo alcuni meccanismi che consentono che il lodo possa acquisire una efficacia analoga a quelle del *dictum* del giudice statale <sup>(43)</sup>. Con ciò rivoluzionando il pensiero, cui fedelmente la giurisprudenza si era attenuta dopo Cass. n. 527/2000 <sup>(44)</sup>, sulla natura negoziale dell'arbitrato rituale.

<sup>(42)</sup> V. in tal senso CAPPONI, sub art. 819 *ter*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, III, 2, a cura di Briguglio, Capponi, Padova, 2009, 873 ss. Sui rapporti tra arbitro e giudice v. *amplius* DELLE DONNE, *Commento* sub art. 819 *ter* c.p.c., in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Milano, 2014, 583 ss.

<sup>(43)</sup> Così si è espressa C. cost., 19.7.2013, n. 223, accogliendo l'istanza relativa all'incostituzionalità dell'art. 819 *ter*, co. 2, c.p.c., nella parte in cui non rende applicabile all'arbitrato la *translatio iudicii* così come disciplinata dall'art. 50 c.p.c. Sulla pronuncia della Consulta v. i commenti di BOVE, BRIGUGLIO, MENCHINI, SASSANI, in questa *Rivista*, 2014, 88 ss.; CONSOLO, *Il rapporto arbitri-giudici ricondotto, e giustamente, a questione di competenza con piena translatio fra giurisdizione pubblica e privata e viceversa*, in *Corr. giur.*, 2013, 1107; D'ALESSANDRO, *Finalmente! La Corte costituzionale sancisce la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva nei rapporti tra arbitro e giudice*, in *Foro it.*, 2013, ACONE, "Translatio iudicii" tra giudice ed arbitro: una decisione necessariamente incompiuta o volutamente pilatesca?, *ivi*; FRASCA, *Corte cost. n. 223 del 2013 e art. 819 *ter* c.p.c.: una dichiarazione di incostituzionalità veramente necessaria?*, *ivi*; BIANCHI, *Translatio iudicii tra giudice statale ed arbitri?*, in *www.judicium.it*.

<sup>(44)</sup> Cass., 3 agosto 2000, n. 527 (pubblicata in *Corr. giur.*, 2001, 51, con note di RUFFINI, MARINELLI; in *Giust. civ.*, 2001, I, 761, con nota di MONTELEONE; in questa *Rivista*, 2000, 699, con nota di FAZZALARI; in *Riv. dir. Proc.*, 2001, 254, con nota di RICCI; in *Giur. it.*, 2001, 1107, con nota di CANALE), ha segnato una inversione di tendenza, affermando la natura sostanzialmente unitaria della decisione arbitrale « quale atto riconducibile, in ogni caso, all'autonomia negoziale e alla sua legittimazione a derogare alla giurisdizione, per ottenere una privata decisione della lite, basata non sullo ius imperii, ma solo sul consenso delle parti ». Il lodo ha assunto così

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156



Alle novità normative hanno fatto seguito anche le Sezioni unite della Corte di cassazione che, con ordinanza 24153/2013 <sup>(45)</sup>, hanno rivoluzionato il pensiero sulla natura dell'arbitrato rituale.

In particolare, la Corte di legittimità ha rilevato che la normativa introdotta con le riforme del 1994 e 2006 contiene sufficienti indici sistematici per riconoscere natura giurisdizionale al lodo arbitrale. Tra tali indici la Corte individua la proponibilità dell'impugnazione non più subordinata al decreto di esecutorietà del lodo; l'assimilazione della domanda arbitrale a quella giudiziale quanto agli effetti sulla prescrizione e sulla trascrizione; l'applicabilità dell'art. 111 c.p.c. in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso; la possibilità prevista dall'art. 819 *bis* c.p.c. di rimettere alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale; l'art. 824 *bis* c.p.c. che equipara gli effetti del lodo a quelli della sentenza.

Dal quadro normativo giurisprudenziale e normativo appena evidenziato, sembrerebbe perciò raggiunto un punto di approdo intorno all'annosa questione della natura dell'arbitrato che, come riconosce la pronuncia in commento, è di tipo giurisdizionale <sup>(46)</sup>.

6. Le Sezioni unite oggi richiamano a supporto della propria tesi, e quale mezzo utile al fine di riconoscere natura decisoria al provvedimento di liquidazione giudiziale del compenso degli arbitri, le modifiche apportate dalla riforma del 2006 all'art. 814 c.p.c. e, segnatamente, la possibilità che l'ordinanza *de qua* sia assoggettata a reclamo.

Parrebbe perciò intuirsi dal ragionamento della Corte che la previsione di uno strumento di impugnazione della determinazione giudiziale del compenso conferisca alla stessa natura decisoria, finora non rinvenibile, consentendo, quale effetto di tale nuovo inquadramento, la possibi-

---

natura di atto di autonomia privata e, correlativamente, il compromesso si è configurato quale deroga alla giurisdizione. Sicché ogni eventuale contrasto circa la deferibilità della lite ad arbitri costituiva questione di merito e non di giurisdizione in quanto inerente alla validità della convenzione arbitrale. Conseguenze dell'affermata natura negoziale del lodo era l'impossibilità di percorrere la strada del regolamento di competenza per il caso di arbitrato interno e, per l'ipotesi di arbitrato estero, quella del regolamento di giurisdizione.

<sup>(45)</sup> Cass., sez. un. 25 ottobre 2013, n. 24153 in *Corr. giur.*, 2014, 84 con nota di VERDE, e in *Nuova Giur. Civ.*, 2014, 169 con nota di GIUSSANI.

<sup>(46)</sup> Tuttavia, osserva TISCINI, *È (nuovamente) censurabile*, cit. par. 6, come il riconoscimento della natura giurisdizionale dell'arbitrato non possa condizionare la valutazione circa la contenziosità della decisione *ex art.* 814 c.p.c., trattandosi di due profili distinti e scollegati. L'A. evidenzia infatti come "natura e struttura di ogni subprocedimento vivono di vita propria e non valgono quale precipitato di natura e struttura del contesto in cui si pongono; sicché, esigenze sopravvenute di coordinamento della decisione intorno all'art. 814 c.p.c. con il nuovo indirizzo attributivo di carattere giurisdizionale all'arbitrato in sé, a ben vedere, in nessun modo sono ravvisabili, né degne di valere quale argomento principe per ulteriori interventi nomofilattici".

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

lità di ricorso straordinario in cassazione avverso l'ordinanza finale <sup>(47)</sup>. Eppure, ferma restando la bontà del fine, non ci pare che il mezzo in sé giustifichi il mutamento giurisprudenziale.

Ed invero, il mancato riconoscimento dell'accesso in cassazione posava, prima dell'entrata in vigore della novella del 2006, sulla tesi contrattualistica del procedimento in esame che veniva inquadrato nell'ambito della giurisdizione non contenziosa in quanto non decisoria e di mero completamento della volontà delle parti già contenuta nella convenzione di arbitrato <sup>(48)</sup>.

Intervenuta la riforma dell'art. 814 c.p.c. con la previsione del reclamo, la questione non è mutata, quanto alla natura del procedimento, avendo tanto la prima fase quanto quella successiva di riesame dell'ordinanza di liquidazione del compenso identica natura. Si è meramente rinviato il problema dell'accesso in cassazione <sup>(49)</sup>, dal momento che la norma tace quanto all'ammissibilità del ricorso alla Suprema Corte.

Ecco allora che, in mancanza di una previsione sul punto, la stessa posizione — seppur criticabile — sposata per l'ordinanza resa dal Presidente del tribunale si sarebbe potuta adottare anche per l'ordinanza di reclamo. Delle due l'una: se il procedimento di liquidazione del compenso non ha natura contenziosa allora non è ricorribile *ex art. 111 Cost. comma 7* né l'ordinanza reclamabile né quella resa *ex art. 814 comma 3 c.p.c.* <sup>(50)</sup>.

Vi è più che, sotto l'egida della vecchia disciplina, aprire all'impugnazione in Cassazione dell'ordinanza di prime cure si rivelava necessario per offrire un rimedio altrimenti non previsto dal legislatore. Negare qualsiasi forma di riesame, invece, significava escludere la tutela di situazioni soggettive di diritto, ragion per cui, per ovviare a tale lacuna, la giurisprudenza di legittimità ha, fino al 2009, ammesso il ricorso straordinario in cassazione. Tale carenza normativa si sarebbe potuta colmare comunque attraverso la previsione di un rimedio in grado di soddisfare la tutela dei diritti, rimedio rinvenibile in uno strumento di impugnazione capace di consentire anche

<sup>(47)</sup> V. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, cit., 84., secondo cui l'introduzione del reclamo avverso l'ordinanza *ex art. 814 c.p.c.* conferma la possibilità di utilizzare il ricorso straordinario in cassazione come mezzo d'impugnazione avverso la decisione finale sulla liquidazione del compenso arbitrale.

<sup>(48)</sup> V. *supra*.

<sup>(49)</sup> Così TISCINI, *Nuovi voli pindarici della giurisprudenza di legittimità per porre un argine all'accesso: è insindacabile il provvedimento di liquidazione del compenso agli arbitri emesso dal Presidente del tribunale ai sensi dell'art. 814 c.p.c.*, in questa *Rivista*, 2009, 706.

<sup>(50)</sup> Sebbene, come è stato osservato da TISCINI, *op. loc. cit.*, la non decisoria dell'ordinanza presidenziale di prime cure non determina in automatico la non ricorribilità *ex art. 111 co. 7 Cost.* dell'ordinanza resa in sede di reclamo. Ed invero, nota l'A. come la Suprema Corte non manchi di riconoscere, soprattutto nell'ambito delle procedure concorsuali, di « ritenere talora che il provvedimento del giudice delegato reclamabile *ex art. 26 l. fall.* sia privo di carattere decisivo. La proposizione del reclamo però trasforma la situazione dedotta in giudizio da non contenziosa in contenziosa, con la conseguenza che la decisione resa in sede di reclamo è a sua volta impugnabile *ex art. 111 comma 7 cost.* ».

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

un controllo di merito della decisione di prime cure. Rimedio che, forse, si sarebbe potuto riconoscere nel reclamo *ex art. 814 comma 3 c.p.c.* <sup>(51)</sup>.

In altri termini, l'esigenza di aprire la strada del ricorso straordinario per cassazione si sarebbe dovuta avvertire molto di più anteriormente all'introduzione del reclamo per l'ordinanza di liquidazione del compenso arbitrale di prime cure piuttosto che oggi nei confronti dell'ordinanza resa dopo il procedimento *ex art. 814 comma 3 c.p.c.*, trattandosi comunque di un provvedimento — quello oggi riconosciuto dalle Sezioni unite come passibile di ricorso *ex art. 111 co. 7 cost.* — già emesso in un giudizio di riesame (peraltro nel merito) della questione <sup>(52)</sup>.

Non può non notarsi perciò che le ragioni poste a base della decisione sarebbero state altrettanto (se non più) valide prima dell'introduzione del nuovo art. 814 c.p.c. <sup>(53)</sup>, benché oggi questo cambio di rotta delle Sezioni unite non possa comunque che accogliersi con favore. D'altronde, meglio tardi che mai <sup>(54)</sup>.

PAOLA LICCI

#### Postilla

#### (Sui denari delle parti e degli arbitri, sulla natura dell'arbitrato, e sui feticci)

La pregevole sentenza delle Sezioni Unite, in modo doverosamente sintetico e, in modo analitico, la pur'essa pregevole annotazione di Paola Licci ripercorrono l'ondivago cammino della Cassazione (condito perfino — Sez. Unite n. 13620/2012 — di un non condivisibile, ma comprensibile e istruttivo, episodio di sostanziale rifiuto dell'ostacolo per ragioni connesse all'incubo dell'*overruling*) fino all'esito attuale, che è quello della ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. della ordinanza *ex art. 814 c.p.c.* Esito più che giusto, perché se vi sono di mezzo i denari (e le tasche) delle parti e degli arbitri e se una pronuncia del giudice dello

<sup>(51)</sup> D'altronde (come osserva TISCINI, *È (nuovamente) contenzioso*, cit., par. 2) il ricorso straordinario in cassazione avverso il provvedimento di prime cure non si dimostrava pienamente satisfattivo dell'interesse delle parti dal momento che si palesava più utile un doppio controllo di merito in luogo di quello di sola legittimità.

<sup>(52)</sup> Sui limiti dell'impugnazione dell'ordinanza sulla liquidazione del compenso arbitrale con ricorso straordinario in cassazione v. TISCINI, *Il ricorso straordinario*, cit., 386.

<sup>(53)</sup> La Corte invece oggi indica la modifica dell'art. 814 c.p.c. come una delle ragioni che spingono ad una rivisitazione dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione della natura del procedimento di liquidazione giudiziale del compenso arbitrale e sulla ricorribilità in cassazione del relativo provvedimento.

<sup>(54)</sup> Ci si augura peraltro che la linea interpretativa oggi adottata dalle Sezioni unite possa assumere la funzione di precedente vincolante dotato di forte stabilità. Così TISCINI, *È (nuovamente) censurabile*, cit., par. 5.

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Stato decide (senza ulteriore possibilità impugnatoria) circa l'allocazione di quei denari alla stregua del rapporto contrattuale che lega parti ed arbitri, occorre davvero il re dei sofisti per negare a quella pronuncia i connotati canonici che la rendono oggetto di ricorso straordinario.

Mi interessa però, qui, il metodo.

Le Sezioni Unite, nel motivare la soluzione corretta, rendono preliminarmente omaggio ed anzi si appigliano come fondamento primo del ragionamento alle “*disposizioni del d. lgs. 2 febbraio 2002, n. 40* [la nota e più recente novella organica sull'arbitrato] *da cui si desume con ogni evidenza la natura giurisdizionale dell'arbitrato*”, che le medesime Sezioni Unite hanno negli ultimi tempi, in altri contesti e ad altri scopi solutori, conclamato.

Solo che in quegli altri contesti la cosa poteva avere un qualche senso. Qui no. Cosa c'entrano la “natura dell'arbitrato” (o se si vuole anche gli effetti del prodotto arbitrale nonché l'art. 824 *bis* c.p.c. e le disposizioni connesse) con la ricorribilità per cassazione della ordinanza *ex art.* 814?

Per dire che quella ordinanza decide su un diritto soggettivo (e sul contenuto di esso) scaturente dal contratto parti-arbitri, e per scartare — si confida definitivamente — la pregressa bizzarra tesi della “funzione giurisdizionale non contenziosa” siccome solo integrativa dell'autonomia privata che il giudice eserciterebbe *ex art.* 814, non occorre certo affermare che gli arbitri, sulla base di quel contratto (e della correlata convenzione arbitrale), sono a loro volta chiamati a esercitare una funzione giurisdizionale.

Se sulla base di quel contratto gli arbitri fossero chiamati a riparare lavandini (funzione, come ognuno vede, eminentemente privata) le cose non cambierebbero e la pronuncia giudiziale che decidesse sul loro compenso e non fosse altrimenti impugnabile sarebbe sicuramente ricorribile per cassazione.

Con il rispetto sempre dovuto alla Suprema Corte, confido che si tratti di una veniale superfetazione e che il feticcio della “natura giurisdizionale” dell'arbitrato non cominci a creare guasti interpretativi ed applicativi specularmente analoghi a quelli che, nel primo decennio del nuovo millennio, ha creato il feticcio della “natura privata”.

Ho la sommessa sensazione (e non credo certo di essere il solo) che chi ha litigato e litiga sul nobile e vacuo tema della “natura dell'arbitrato” lo abbia fatto e lo faccia, al di là delle accese e contrapposte espressioni, ritenendo la identica realtà: l'arbitrato è l'arbitrato ecc., come la rosa di Gertrude Stein; la funzione dello *ius dicere* affidata per volontà privata agli arbitri è indubbia e indiscutibile, e altrettanto lo è la scaturigione privata e negoziale del fondamento del loro potere. Oggi poi — attenuate ma non sopite le liti teoriche — nessuno può seriamente dubitare della equipollenza effettuale fra lodo e sentenza e di quel che indirettamente e ragionevolmente può derivarne (che non se ne potesse dubitare neanche

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156



fra il 1994 e il 2006 è stata ed è opinione di molti fra cui il sottoscritto, ma più importante è ricordare che mai la Suprema Corte, nel suo periodo “privatistico” riguardo alla natura dell’arbitrato, ha negato specificamente quella equipollenza effettuale quanto al suo nucleo essenziale, proponendo invece in ben altri ambiti, sempre in nome della “natura privata”, nuovi profili solutori, in gran parte, poi, meritevolmente smentiti). Del pari, tuttavia, nessuno potrebbe seriamente dubitare che l’arbitrato ed il giudizio ordinario o che il lodo e la sentenza non sono la stessa cosa, con ogni ragionevole conseguenza anche effettuale che da tale insuperabile differenza possa discendere.

Ferme queste banalità, occupiamoci (perché tanto vi è ancora e seriamente da indagare) degli effetti — uno per uno, norma per norma, esigenza concreta per esigenza concreta — e lasciamo stare i feticci; e soprattutto non invociamoli a sproposito.

ANTONIO BRIGUGLIO

© Copyright Giuffrè 2019. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

**Utente:** carly01 LUISS - GUIDO CARLI - www.iusexplorer.it - 17.01.2019